

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta relazioni di Commissioni che sono in pronto. Non essendovene, continua la discussione del progetto di legge sulle pensioni e giubilazioni militari. La discussione era rimasta, nella tornata di ieri, all'articolo 10, paragrafo 5. Il signor commissario regio presentò una proposta d'aggiunta, concepita in questi termini :

« E per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze l'indennità d'alloggio. »

Il deputato Menabrea, cui si era aggiunto il deputato Quaglia, aveva proposto un'altra aggiunta, ma essa fu ritirata, dimodochè non resta che l'emendamento proposto dal regio commissario.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. Come ho detto, esso consiste nell'aggiungere al secondo alinea dell'articolo 10 quest'altra clausola :

« E per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze l'indennità d'alloggio. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo così emendato.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 11, che è primo del titolo III, così concepito :

« Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado ond'è effettivamente rivestito il militare nell'arma a cui appartiene il momento della sua giubilazione.

« Il diritto alla giubilazione degli ufficiali di sanità, dei cappellani, dei professori, maestri ed altri impiegati civili dell'accademia militare, è ragguagliato ai gradi cui sono rispettivamente assimilati.

« Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado e domandi d'essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio, avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore. »

Qui prima di tutto devo far notare alla Camera che, secondo quanto si è stabilito colle precedenti votazioni, si devono togliere le parole *dei professori, maestri ed altri impiegati civili dell'Accademia militare*.

Quindi il secondo alinea resta concepito in questi termini :

« Il diritto alla giubilazione degli ufficiali di sanità, e dei cappellani è ragguagliato ai gradi cui sono rispettivamente assimilati. »

**PETITTI, relatore.** Conseguentemente alle variazioni fatte nei precedenti articoli, io propongo una nuova redazione di quest'articolo, nella quale appunto si toglierebbero le parole *dei professori, maestri ed altri impiegati dell'Accademia militare*.

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto dal relatore della Commissione è così concepito :

« Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado effettivo di cui è il militare rivestito ed a cui il cappellano ed il chirurgo è assimilato, e tenuto niun conto dei gradi onorari.

« Se però il militare domandi d'essere giubilato per anzianità di servizio prima d'aver esercito per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Ministero accetta questa redazione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**BERTINI.** Io mi permetterei di far osservare che l'emendamento proposto dal signor relatore della Commissione dice: il *chirurgo*, mentre negli altri luoghi è detto sempre *ufficiale di sanità*. Credo che sia debito di ammettere qui pure quest'ultima redazione, tanto più che non sarebbe conveniente lo escludere i medici, i cui servigi sono di eguale importanza di quelli che prestano i chirurghi, da questo beneficio della legge.

**PETITTI, relatore.** Accetto questa redazione.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questo emendamento.

**BRONZINI-ZAPPELLONI.** Io credo che nell'ultima parte di questo articolo convenga aggiungere dopo le parole: *se domanda di essere giubilato per anzianità, queste: ed anche per infermità*. Mi pare che queste parole non vi sieno nella redazione nuovamente proposta dal relatore della Commissione.

**PETITTI, relatore.** Essendo stato tolto l'articolo 6, queste parole non si possono più ammettere.

**QUAGLIA.** Mi pare che siano inutili le parole *tenuto niun conto dei gradi onorari*, dacchè il legislatore può essere bastantemente espresso dalle parole *il grado effettivo*.

**PETITTI, relatore.** Vorrei fare osservare che alcune volte nelle armi speciali, per solo riguardo di anzianità, si soleva per il passato accordare un grado superiore di titolo onorario. Gli è perchè il grado onorario non possa essere tenuto a calcolo nell'accordare una pensione che si è adoperato questa redazione.

Se per ispiegare questa circostanza la Camera crede che basti la parola *effettivo*, io non insisterò maggiormente, perchè desiderava solo che fosse ben determinato che il grado onorario non può essere calcolato per nulla quando si tratta di pensione.

**QUAGLIA.** Faccio osservare che pel passato non si è mai tenuto conto del grado onorario nello stabilire le giubilazioni. Quindi non credo necessaria quest'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del generale Quaglia, che è per la soppressione delle parole *tenuto niun conto dei gradi onorari*.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti l'intero articolo, secondo la nuova redazione della Commissione, e come venne emendato dal generale Quaglia.

(La Camera approva.)

Succede l'articolo 12 così concepito :

« I militari d'ogni grado del corpo dei carabinieri reali dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchèentino due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi.

« Se però non contano due anni compiuti di grado, e domandino d'essere giubilati, avranno ragione solo alla pensione del loro grado effettivo.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali giubilati per anzianità di servizio dopo sei anni di grado, ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando contino due anni di grado, avranno ragione alla pensione del grado di sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla pensione del grado immediatamente inferiore. »